

**Dichiarazione sostitutiva di
ATTO DI NOTORIETÀ**
(Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a in _____, il _____,

residente in _____ Via _____, n. _____, _____,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dichiara:

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Caso in cui la dichiarazione non sia da autenticare in quanto da ritenersi contestuale all'istanza o ad essa collegata funzionalmente (art. 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per posta o per via telematica)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto. Modalità di identificazione _____ _____ Data _____	Documento di identità prodotto in copia fotostatica Tipo(*) _____ n. _____ rilasciata da _____ in data _____ che viene inserito nel fascicolo. Data _____ FIRMA DEL DICHIARANTE
IL DIPENDENTE ADDETTO	(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

COMUNE/ENTE _____

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 previa identificazione a mezzo di (1)

- dichiaro autentica la firma apposta sulla suesposta dichiarazione e resa in mia presenza.
 attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può sottoscriverla a causa di _____
In carta (2) _____ per uso _____

Data _____

Timbro

(firma per esteso del pubblico ufficiale)

(1) Indicare la modalità di identificazione che può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del Pubblico Ufficiale, esibizione di valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica Autorità.

(2) I documenti rilasciati in carta libera possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi contemplati nella Tabella All. B del D.P.R. 26-10-72, n. 642 oppure dal D.P.R. 29-9-73, n. 601 oppure da leggi speciali purché successive all'1-1-1974.

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La dichiarazione di cui all'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. **Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione dei titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.**

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche **contestualmente all'istanza** e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96.